

DEFINITIVO
ESECUTIVO

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari



LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

D.P.R. 207/2010 art.43 comma 1

STUDIO DI INGEGNERIA **STEFANO DEMURO** sede via G. Boccaccio 6, 09131 Cagliari
Tel / Fax: 070400047, e-mail: ing.stefano.demuro@virgilio.it, PEC: stefano.demuro@ingpec.eu

COMMITTENTE:
COMUNE DI SELARGIUS
Via Istria n. 1 - 09047 Selargius

PROGETTISTA:
ING. STEFANO DEMURO



Elaborato: **02**

Archivio commesse: SELARGIUS_Scuola via delle Begonie_ESECUTIVO

File: E.02 - Schema contratto.docx

Data emissione: 20 Giugno 2014

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

COMUNE DI SELARGIUS (Provincia di Cagliari)

A - Epigrafe

REPERTORIO N.

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: **LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE**

E MEDIA VIE DELLE BEGONIE

DITTA APPALTATRICE:

IMPORTO A BASE D'ASTA soggetto a ribasso d'asta: **Euro 448678,39**

IMPORTO MANODOPERA non soggetto a ribasso d'asta: **Euro 177.858,35**

IMPORTO ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta: **Euro 41.613,26**

RIBASSO OFFERTO:%

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)

B- Le parti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014, il giorno del mese di, presso la casa comunale, avanti a me Dott.

..... (Ufficiale rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'ente) si sono costituiti:

• il Sig nato il a, residente a

..... Via/Piazza n, con codice fiscale

..... (nella sua qualità di del COMUNE DI SELARGIUS

con sede in Via Istria n. 1 , (partita IVA), di seguito denominato "Ammini-

strazione", che agisce ai sensi del, in attuazione della delibera del

....., nin data

• il Sig nato il a, residente a Vi-

a/Piazza n, con codice fiscale, nella sua qualità di
..... dell'Impresa, con sede in Via/Piazza
..... n, (partita IVA), di seguito denominato "Appaltatore".

C - Premesse

Premesso:

che con delibera del, n in data, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIE DELLE BEGONIE**, dell'importo complessivo di Euro **994.595,65** di cui Euro **668.150,00** per lavori, manodopera e oneri sicurezza e Euro **326.445,65** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina del Responsabile dell'Area A6 LL.PP. n in data, è stato approvato il bando di gara;

- che con determina Responsabile dell'Area A6 LL.PP. n in data, è stato approvato il verbale di gara di esperita in data

- che con determina Responsabile dell'Area A6 LL.PP. n in data, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa per l'importo netto di Euro oltre l'IVA, a seguito del ribasso del% (diconsi

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007.

- che ai sensi dell'art. 106, comma 3, del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, il Responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data rubricato al protocollo n.

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

- L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
- Codice dei Contratti - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto attiene agli articoli non abrogati dall'art. 358 del DPR 207/2010;

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

L'Amministrazione affida all'Appaltatore i lavori in oggetto, lo stesso dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclusione del computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto ammonta a Euro di cui Euro **177.858,35** quale costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta, ed Euro **41.613,26** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tale importo corrisponde alla somma di Euro quale base d'asta depurata del ribasso di gara del%.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto all'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

I lavori in oggetto, godono di aliquota IVA al 22%.

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui a concessi da con imputazione al capitolo n. del corrente bilancio dell'Amministrazione, avente ad oggetto:

L'erogazione dei singoli pagamenti è soggetta ai dettami ed alle disposizioni di attuazione finanziaria e contabile, stabilite dall'ente erogatore del finanziamento, di cui all'art. 6 della L.R. 7.08.2007 n. 5, di cui l'appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza e consapevolezza soprattutto in relazione alla tempistica per il pagamento dei SAL, rinunciando sin d'ora a eventuali interessi per ritardo pagamento in relazione ai tempi necessari all'erogazione da parte dell'Ente finanziatore.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 , si intende stipulato A CORPO, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 7 - Categoria dei lavori

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, è la seguente:

- Categoria: **OG1** - Importo: Euro **668.150,00** - Percentuale: **100%**;

Art. 8 - Nomina dell'esecutore

Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale (art. 34 comma 1 lettera a D.Lgs 163/2006) - e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

	(oppure in alternativa)	
	Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'Impresa	
, con sedeVia/Piazza n, (parti-	
	ta IVA), ad esso associata, qualificata per la categoria di opere	
 e per il livello di importo pari a Euro - (art. 34, com-	
	ma 1, lett. b ed D.Lgs 163/2006.) - così come comunicato dallo stesso consorzio con nota prot. n.	
 del che si allega al presente contratto.	
	Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.	
	Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore	
	L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo:	
	COMUNE DI SELARGIUS, Via Istria n. 1 – 09047 SELARGIUS (CA).	
	La direzione lavori elegge domicilio nel seguente indirizzo:	
	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipenden-	
	te dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimen-	
	to, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui	
	che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio elet-	
	to di cui sopra.	
	Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere	
	I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente: e con le	
	modalità seguenti:	
	La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autorizzate	
	dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per	
	effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti:	
	- 5 -	

• Sig nato il a, residente a

..... Via/Piazza n, con codice fiscale

....., nella sua qualità di che risulta dagli atti allegati al contratto;

• Sig nato il a, residente a

..... Via/Piazza n, con codice fiscale

....., nella sua qualità di che risulta dagli atti allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo dei pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

	Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.	
	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.	
	Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.	
	Art. 13 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa	
	L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.	
	Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	
	La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.	
	Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art 87, commi 1 e 2 del DPR 207/2010. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.	
	Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni)	

dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa, tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.

Art. 14 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrale e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Codice dei Contratti - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
4. il Regolamento Generale DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
5. il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto attiene agli articoli non abrogati dall'art. 358 del DPR 207/2010;
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori,

	7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, con particolare riferimento alla L.R. 5/2007 per le sue componenti applicative, Provincia e Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;	
	8. Decreto Ronchi Dlgs 22/97 sullo smaltimento rifiuti.	
	9. Decreto legislativo 81/2008 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	10. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.	
	TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO	
	Art. 15 - Adempimenti antimafia e in materia penale	
	Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1964 n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato DPR.	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	
	Art. 16 - Divieto di cessione del contratto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.	

Art. 17 - Subappalto

A - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs.

12 Aprile 2006 n° 163 coordinato con il D.Lgs. 31 Luglio 2007 n° 113 nonché art. 58 L.R. 7/8/2007

n°5.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della categoria.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B - L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve fare riferimento preciso alle disposizioni soprariportate (articolo 118 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 coordinato con il D.Lgs. 31 Luglio 2007 n° 113 nonché art. 58 L.R. 7/8/2007 n°5).

C - Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia

dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 19 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui al art. 15 della stessa norma;

2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al coordinatore per la sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

3. un piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2009 n. 81 e all'art. 131, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 163/2006, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

4. il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi) previsto dall'Allegato XXII del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

	L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue	
	infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igie-	
	ne, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.	
	L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di	
	rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il	
	piano presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo	
	incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è re-	
	sponsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	
	Art 20 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto	
	A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del con-	
	tratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori, median-	
	te rilasciata dalla società/istituto agenzia di	
 per l'importo di Euro e per tutta la durata dei lavori, con	
	firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.	
	La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al	
	beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a	
	semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui	
	ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della esecuzione	
	dei lavori con le modalità previste dall'art. 54, comma 5 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, nel limite	
	del 75% dell'iniziale importo garantito	
	Art. 21 - Polizza di assicurazione durante i lavori	

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 54 comma 6 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, che tenga Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per il danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La somma assicurata con società/istituto è stabilita in **Euro 668.150,00**

La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a **Euro 500.000,00**

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art 22 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati al protocollo dell'Amministrazione.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
- b) il capitolato speciale d'appalto in tutte le sue componenti;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

d) l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni e forniture previste dall'appalto;

e) i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;

f) i piani operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 89 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

g) i cronogrammi lavori;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art. 23 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di

disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 24 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per rimpianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art. 25 - Sospensioni o riprese dei lavori

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 coordinato con il D.Lgs. 31 Luglio 2007 n° 113.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far

valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 158, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 il responsabile del procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Art. 26 - Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, . La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacati di lavoro, dandone preventiva comunicazione ai direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su

	autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale è ob-	
	bligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.	
	Art. 28 - Danni nel corso dei lavori	
	Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimen-	
	ti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecu-	
	zione dell'appalto.	
	L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da	
	mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'ap-	
	paltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro	
	48 ore naturali e consecutive da quello dell'evento mediante telegramma, a pena di decadenza dal	
	diritto al risarcimento.	
	Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accer-	
	tamento:	
	a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;	
	b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;	
	c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;	
	d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;	
	e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.	
	Art. 29 - Variazioni al contratto e al progetto	
	Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto	
	pubblico amministrativo.	
	Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.	
	La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta	

	l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun	
	caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.	
	La. semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di	
	quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione	
	a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Di-	
	rettore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo	
	dell'art. 56 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione	
	di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.	
	Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si se-	
	guiranno le disposizioni del D.Lgs 163/2006 e degli articoli 161 e 162 del DPR 207/2010.	
	Art. 30 - Nuovi prezzi per lavori non previsti	
	Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal con-	
	tratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle la-	
	vorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010.	
	Art. 31 - Revisione prezzi	
	Per i lavori pubblici, ai sensi del Codice dei contratti, non è ammesso procedere alla revisione dei	
	prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.	
	Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,	
	aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione rea-	
	le e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori	
	ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale	
	è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nel-	
	la misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.	
	Art. 32- Anticipazione	

	Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	Art. 33 - Pagamenti in acconto e relative disposizioni operative	
	Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni, raggiunge l'importo di Euro 70.000,00 (diconsi SETTANTAMILA/00).	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata.	
	Nel caso di sospensione dei lavori di cui all'art. 158 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
	Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore.	
	Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.	
	Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso con le deroghe e le disposizioni operative di cui all'art. 5 del presente contratto.	

	Il computo del termine per il pagamento delle rate di cui al presente articolo e del saldo di cui all'art.	
	34, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione	
	all'Ente finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale.	
	Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette	
	qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.	
	Art. 34 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	
	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non	
	oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato	
	di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo	
	1666, comma 2, del Codice civile.	
	La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, per un importo pari al credito residuo e	
	comunque non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, è costituita alle condizioni previste da quella	
	per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio	
	ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fide-	
	jussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.	
	Art. 35 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto	
	I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante	
 L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente: "Pa-	
	gato in data _____ Per quietanza _____ Firma e Timbro".	
	Art 36 - Ritardo nei pagamenti	
	Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra e previsti all'art. 33 sono dovuti gli	
	interessi a norma del Codice dei Contratti.	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pa-	
	gamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza neces-	

	direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.	
	Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/06 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.	
	I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.	
	Art. 38 - Penali	
	Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,5 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.	
	Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 1,0 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.	
	Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D.Lgs 163/06.	
	La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.	
	E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	

	indennizzi all'appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	
	Nei caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/06 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.	
	Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.	
	Art. 39 - Forma e contenuto delle riserve	
	L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.	
	Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.	
	Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.	
	La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integra-	

zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 40 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 41 - Avviso ai creditori

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, il responsabile del procedimento da avviso al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, il quale ne darà avviso al pubblico, invitando coloro che vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso tale termine il sindaco trasmette al RUP il risultato dell'anzidetto avviso con le prove dell'avvenuta pubblicazione ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita quindi l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventuali prove della avvenuta tacitazione.

La garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 42 - Collaudo

Per il collaudo si applicano le disposizioni del titolo X del D.P.R. 207/2010.

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.

L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 54 comma 6 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art 43 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Accordo bonario su riserve di importo notevole

	Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione seguirà la procedura, di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/06, per addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.	
	Art. 45 - Risoluzione del contratto	
	Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 135 del D.Lgs 163/06), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D.Lgs 136/06), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 D.Lgs 163/06), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs 163/06.	
	Art. 46 - Controversie	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal Codice dei contratti, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale, sarà valutato da entrambi i contraenti e qualora ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo quanto sopra.	
	La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.	
	Art. 47 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori	
	Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto quali elaborati da cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA, la liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.	
	Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certifi-	

cato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27.03.2002.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 48 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, prove sui materiali, prove di carico, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal respon-

	sabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al	
	compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) le spese per le vie di accesso al cantiere;	
	f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio	
	di direzione lavori;	
	g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;	
	h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private.	
	Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:	
	k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante	
	le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello	
	retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;	
	l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in	
	caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a	
	qualunque titolo;	
	m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte	
	le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art 18, comma 8, della legge 55/1990 e art.	
	131 del D.Lgs 163/06;	
	n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, a personale e i mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro;	
	o) le spese per corredare i disegni di contabilità di documentazione fotografica dell'intero intervento.	

